

Progetto

Legge del che modifica la legge del 4 luglio 2019 sull'attività degli operatori di scommesse (legge tirolese sugli operatori di scommesse)

Il Parlamento provinciale (Landtag) ha emanato quanto segue:

Articolo I

Modifica della legge tirolese sugli operatori di scommesse

La legge del 4 luglio 2019 sull'attività degli operatori di scommesse (legge tirolese sugli operatori di scommesse), Gazzetta ufficiale provinciale (LGBL.) n. 98/2019, come modificata dalla Gazzetta ufficiale provinciale (LGBL.) n. 85/2023, è così modificata:

1. *Nel titolo della legge, tra parentesi dopo il titolo abbreviato: "Legge tirolese sugli operatori di scommesse" sono aggiunti un trattino e la lettera seguente:*

"TWUG"

2. *L'articolo 9 recita come segue:*

"Articolo 9

Capacità finanziaria

La capacità finanziaria è comprovata mediante una garanzia bancaria o una conferma di agevolazioni di credito per un importo di almeno 150 000 EUR da parte di un istituto finanziario con sede nell'UE o in uno Stato ritenuto equivalente ai sensi del diritto dell'Unione, con validità di almeno un anno."

3. *Articolo 13 Il paragrafo 1, lettera c), recita come segue:*

"c) la conferma della garanzia bancaria o delle linee di credito scade e nessuna nuova conferma ai sensi del paragrafo 9 è presentata in tempo utile prima della data di scadenza;

4. *All'articolo 14, prima frase, dopo la parola: "amministrazione provinciale" la sequenza di parole "mediante decisione" è aggiunta.*

5. *All'articolo 14, lettera c), "Glückspielgesetz" è sostituito dal termine "Glücksspielgesetzes".*

6. *Articolo 16 Il paragrafo 2, lettera d), recita come segue:*

"d) una garanzia bancaria o una conferma di linee di credito per un importo pari ad almeno 150 000 EUR provenienti da un istituto finanziario con sede nell'UE o in uno Stato ritenuto equivalente ai sensi del diritto dell'UE, con validità di almeno un anno;"

7. *Articolo 17 Il paragrafo 2, lettera a), recita come segue:*

"a) possono essere utilizzati esclusivamente mediante una carta rilasciata specificamente a un determinato cliente ("carta del cliente delle scommesse") o una procedura di riconoscimento biometrico;"

8. All'articolo 17 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

“(4) La tessera del cliente delle scommesse può essere rilasciata dall'operatore delle scommesse solo a persone di età superiore alla maggiore età.

(5) La tessera del cliente delle scommesse deve contenere almeno i seguenti elementi di contenuto:

- a) nome e cognome del cliente delle scommesse;
- b) data di nascita del cliente delle scommesse;
- c) data di emissione della tessera del cliente delle scommesse;
- d) nome dell'operatore delle scommesse;
- e) fotografia del cliente delle scommesse sul quale il cliente è chiaramente identificabile.

(6) L'accesso a un terminale per le scommesse, istituito mediante una procedura di riconoscimento biometrico, può essere concesso dall'operatore di scommesse solo a persone di età superiore alla maggiore età a seguito della conclusione del conto del cliente. La procedura di riconoscimento biometrico deve garantire un'identificazione univoca del cliente”.

9. Articolo 18 Il paragrafo 1, prima frase, recita come segue:

“L'operatore delle scommesse deve garantire e controllare il rispetto delle norme di gestione, in particolare per quanto riguarda la tutela dei bambini e dei giovani, nonché le norme in materia di scommesse, l'etichettatura e l'orario di esercizio di ciascun punto di raccolta presso il quale sono installati e gestiti terminali per le scommesse”.

10. Articolo 19 Il paragrafo 3, lettera c), recita come segue:

“c) un riferimento all'obbligo di identificazione del cliente delle scommesse in caso di effettuazione di scommesse, di emissione di una tessera di cliente delle scommesse in fase di accesso mediante procedura di identificazione biometrica e di scommesse online; in caso di scommesse mediante dispositivi di immissione, il riferimento all'obbligo di identificazione del cliente per le scommesse di importo superiore a 50 EUR;”;

11. Articolo 19 Il paragrafo 4 recita:

“(4) Le norme in materia di scommesse devono essere esposte in un luogo ben visibile nel punto vendita delle scommesse o essere messe a disposizione dei clienti delle scommesse in qualsiasi altra forma appropriata. Per le scommesse online, il sito Internet del gestore delle scommesse deve consentire un facile accesso alle norme in materia di scommesse”.

12. Articolo 20 Il paragrafo 1, lettera a), recita come segue:

“a) l'identità del cliente delle scommesse, del beneficiario effettivo o della persona che sostiene di agire per conto del cliente delle scommesse, di cui all'articolo 32, in caso di operazione di scommessa, al momento di effettuare scommesse, di emettere carte del cliente delle scommesse, di stabilire l'accesso mediante una procedura di identificazione biometrica e per le scommesse online; per l'immissione di scommesse tramite macchine per scommesse, ciò si applica alle scommesse di importo superiore a 50 EUR;”;

13. Articolo 26 Il paragrafo 2, ultima frase, recita come segue:

“Per i certificati rilasciati sulla base delle notifiche di cui all'articolo 25, lettere c) ed e), si applica anche l'articolo 12, paragrafo 3.”.

14. Articolo 31 Il paragrafo 1, lettera d), recita come segue:

“d) prima di pagare il credito memorizzato sulla carta del cliente delle scommesse o prima del pagamento del credito, accessibile mediante una procedura di riconoscimento biometrico, o il credito memorizzato a nome del cliente delle scommesse, se l'importo del rimborso è pari o superiore a 2 000 EUR;”;

15. All'articolo 35, il paragrafo 2 è abrogato. L'attuale paragrafo 3 è rinumerato come segue: “(2)”.

16. Articolo 36 Il paragrafo 2, ultima frase, recita come segue:

“In caso di dubbio, le scommesse possono essere accettate, ma il pagamento delle vincite o dei crediti memorizzati sulla carta o sul credito del cliente delle scommesse altrimenti memorizzati a nome del cliente delle scommesse deve essere omesso e l'accesso del cliente alle vincite o al credito deve essere bloccato mediante una procedura di riconoscimento biometrico”.

17. Articolo 43 Il paragrafo 1 recita:

“(1) I dipartimenti dell’autorità amministrativa distrettuale e gli esperti da essa invitati sono autorizzati a verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge in qualsiasi momento e senza preavviso; a tal fine, essi sono autorizzati ad accedere e a ispezionare i locali commerciali e gli stabilimenti commerciali in cui sono svolte le attività degli operatori delle scommesse o in cui si sospetta la non conformità. Ciò vale anche per i locali commerciali o gli stabilimenti commerciali non aperti al pubblico. Inoltre, essi hanno il diritto di effettuare scommesse a titolo gratuito nella misura necessaria.”

18. Articolo 43 Il paragrafo 2 recita:

“(2) L’autorizzazione di ispezione comprende controlli sulle attrezzature e sui programmi utilizzati, nonché sulle singole parti di attrezzature e programmi al di fuori del sito di installazione. Ai fini dei controlli, l’operatore deve consentire all’organismo di ispezione dell’autorità amministrativa distrettuale o agli esperti che l’autorità ha richiesto di effettuare scommesse a titolo gratuito, di aprire l’attrezzatura e di consegnare i supporti di memorizzazione (circuiti, dischi rigidi, ecc.) per i programmi. L’apparecchiatura ispezionata non deve essere spenta o scollegata dall’alimentatore prima che i dipartimenti dell’autorità amministrativa distrettuale o gli esperti da essa convocati abbiano effettuato scommesse di prova. Inoltre l’autorità amministrativa distrettuale o gli esperti da essa convocati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti aziendali e di raccogliere le prove.”.

19. Articolo 43 Il paragrafo 4 recita:

“(4) L’operatore delle scommesse è tenuto a partecipare a tutte le misure di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso di assenza, egli deve assicurarsi che il proprietario dei locali commerciali, le persone altrimenti autorizzate a disporre dei locali commerciali, la persona responsabile o i loro assistenti ai sensi del paragrafo 18 siano coinvolti nel facilitare le misure di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2.”.

20. All’articolo 47, paragrafo 1, è inserita la seguente disposizione come lettera h):

“h) contrariamente a quanto previsto dall’articolo 17, paragrafi 4 e 6, rilascia una tessera di accettazione delle scommesse a una persona di età inferiore alla maggiore età o stabilisce l’accesso a un terminale per le scommesse per una persona di età inferiore alla maggiore età mediante una procedura di identificazione biometrica,”;

21. Alle precedenti lettere da “h)” a “w)” sono assegnate le lettere da “i)” a “x)”.

22. L’attuale articolo 47, paragrafo 1, lettera i), recita come segue:

“i) contrariamente a quanto previsto dall’articolo 18, paragrafo 1 o 2, omette di garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di esercizio e, contrariamente all’articolo 18, paragrafo 2, continui a gestire i terminali per le scommesse nel luogo interessato per più di quattro settimane dopo la partenza di una persona responsabile,”;

23. Articolo 47 Il paragrafo 4 recita:

“(4) Chiunque toglia l’esercizio di un’attività in qualità di operatore di scommesse o la gestione di un terminale per le scommesse da parte di terzi in un locale commerciale generalmente accessibile destinato all’esercizio di un’attività lucrativa o in qualità di proprietario di un locale commerciale senza apposita autorizzazione, o la messa a disposizione a fini commerciali delle scommesse di cui all’articolo 3, commette un illecito amministrativo ed è passibile di un’ammenda fino a EUR 25 000 da parte dell’autorità amministrativa distrettuale.”.

24. Articolo 53 Il paragrafo 2 recita:

“(2) I riferimenti alle leggi federali si riferiscono alla versione citata di seguito in ciascun caso:

1. codice civile generale – ABGB, JGS n. 946/1811, come modificato da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl. I n. 33/2024);
2. legge sull’asilo del 2005 – AsylG 2005, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 100/2005, come modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 221/2022;
3. legge sulla contabilità di bilancio 2014 – BiBuG 2014, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 191/2013, come modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 232/2022;
4. legge sull’ufficio federale della Polizia criminale – BKA-G, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 22/2002, come modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 123/2021;

5. legge antiriciclaggio dei mercati finanziari – FM-GwG, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 118/2016, come modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 98/2021;
6. legge sulla criminalità finanziaria – FinStrG, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 129/1958, come modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 34/2024;
7. codice industriale 1994 – GewO 1994, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 194/1994, come modificato da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 75/2023;
8. legge sul gioco d'azzardo – GSpG, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 620/1989, come modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 3/2023;
9. legge sugli insediamenti e la residenza – NAG, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 100/2005, come modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 175/2023;
10. legge sull'organizzazione scolastica, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 242/1962, come modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 37/2023;
11. codice penale – StGB, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 60/1974, come modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 135/2023;
12. legge sull'annullamento delle sentenze 1972, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 68/1972, come modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 148/2021;
13. legge sul registro dei titolari effettivi – WiEReG, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 136/2017, come modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 179/2023;
14. legge del 2017 sui contabili professionali e i consulenti fiscali – WTBG 2017, Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 137/2017, come modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I n. 42/2023."

25. All'articolo 54 è aggiunta la seguente disposizione come paragrafo 8:

“(8) Le carte di cliente delle scommesse emesse alla data di entrata in vigore della Gazzetta ufficiale provinciale (LGBL.) n. XX/202X possono continuare ad essere utilizzate. Le carte di scommesse di cui all'articolo 17, paragrafo 5, sono emesse a decorrere dal 1° giugno 2026.”

26. L'articolo 56 recita come segue:

“Articolo 56

Notifica

La presente legge è stata notificata conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 2015, pag. 1) (notifica n. XXX/XX/X).

Articolo II

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore alla fine del giorno della sua promulgazione.